

N. 05490/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02465/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2465 del 2015, proposto dai signori,
rappresentati e difesi dagli avv., con domicilio eletto presso
.....,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12

per la corretta esecuzione dell'ordinanza n. 3901/2015 con cui è stata sospesa l'efficacia della sentenza in forma semplificata del T.A.R. del Lazio, Sezione III_bis, n. 7855/2014

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato e l'avvocato dello Stato

1. I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso, con istanza di sospensione cautelare, avverso la sentenza del TAR del Lazio n. 7855/2015 con cui è stato respinto il ricorso dagli stessi proposto per ottenere l'annullamento.

- del decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 53, nella parte in cui sono stati previsti nuovi inserimenti nelle graduatorie valide per l'assunzione a tempo indeterminato con la

creazione di una fascia aggiuntiva alla III fascia mentre non è stato previsto l'inserimento nella medesima fascia aggiuntiva dei docenti abilitati e titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002; nonché

- dell'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale n. 235 del 2014, nella parte in cui stabilisce che le certificazioni devono essere presentate entro e non oltre il 10 maggio con modalità informatiche.

2. Con ordinanza di questo Consiglio n. 3901/2015 l'istanza di sospensione cautelare della sentenza impugnata è stata accolta con la seguente motivazione: "considerato che all'odierna camera di consiglio il Difensore degli appellanti ha dichiarato di limitare l'oggetto della propria istanza cautelare alla sola iscrizione degli appellanti nelle cc.dd. Graduatorie a esaurimento di cui alla l. 296 del 2006, art. 1, comma 605 e che, entro tali limiti, l'istanza in parola può trovare accoglimento (conformemente, del resto, a un orientamento ormai piuttosto consolidato della Sezione), con esclusione allo stato della partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107 del 2015".

3. Risulta agli atti che, a fronte dell'istanza formulata dagli odierni appellanti volta ad ottenere l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento (in esecuzione dell'ordinanza da ultimo richiamata), il Ministero appellato abbia adottato un atto (si tratta della nota in data 2 settembre 2015) con cui l'aspettativa dei ricorrenti è stata sostanzialmente frustrata.

In particolare, con la nota da ultimo richiamata il Ministero ha ritenuto che possa bensì essere disposta l'iscrizione in graduatoria dei ricorrenti, ma solo "con riserva". Dall'iscrizione "con riserva" deriverebbe, in particolare, l'impossibilità di rivolgere agli stessi proposte di assunzione sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato (tanto, in dichiarata applicazione della previsione di cui all'articolo 6, comma 6 del decreto ministeriale n. 235 del 2014, secondo cui "l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I fascia").

Il contenuto della richiamata nota in data 2 settembre 2015 è stato ripreso dagli ambiti territoriali provinciali di rispettivo interesse i quali hanno, appunto, ritenuto che la disposta iscrizione con riserva risultasse preclusiva alla stipula di contratti di lavoro da parte dei ricorrenti destinatari della favorevole ordinanza cautelare n. 2871/2015.

4. Pertanto, con ricorso in data 25 settembre 2015 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto a questo Consiglio di Stato istanza volta ad ottenere l'esatta esecuzione del più volte richiamato giudicato cautelare.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

5. L'istanza in questione è meritevole di accoglimento.

6. Va premesso che, secondo quanto richiamato in narrativa, l'ordinanza cautelare di cui si chiede la corretta esecuzione, pur escludendo la possibilità per i ricorrenti di accedere al piano straordinario di assunzioni di cui alla l. 107 del 2015, ha nondimeno disposto il loro titolo ad essere inclusi – e senza limitazioni di sorta – nelle graduatorie ad esaurimento.

7. Nell'ambito di una vicenda analoga a quella che qui viene in rilievo questo Consiglio di Stato ha già stabilito che, al di fuori della possibilità di accedere al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (possibilità esclusa anche dall'ordinanza

cautelare della cui esecuzione si tratta), la generalizzazione di un sostanziale depotenziamento dell'iscrizione nelle graduatorie (attraverso le preclusioni connesse alla formula della "riserva") non sembra avere fondamento legislativo e non può quindi essere opposta ai ricorrenti che abbiano ottenuto una favorevole pronuncia cautelare (in tal senso: Cons. Stato, VI, ord. 3909/2015).

8. Nel richiamare la puntuale adesione al richiamato precedente della Sezione il Collegio si limita qui ad osservare che, laddove si consentisse all'amministrazione di frustrare (attraverso l'apposizione della richiamata clausola della "riserva") l'aspettativa alla stipula di contratti di lavoro, ne deriverebbe il venir meno della ragione essenziale sottesa alla proposizione della stessa domanda giudiziale, nonché del tipico carattere di strumentalità che necessariamente deve collegare la pronuncia cautelare e l'utilità finale ritraibile a seguito della favorevole definizione del ricorso nel merito (in tal senso, l'art. 55, comma 1 del cod. proc. amm.).

9. In base a quanto esposto il ricorso in epigrafe deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere disposta l'iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e fermo l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui al punto 9 della motivazione.

Spese compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)